

## CHIARIMENTO AI GESTORI IDRICI

### **In materia di riconoscimento del bonus sociale idrico agli aventi diritto nell'ambito del nuovo regime automatico di cui al decreto legge 124/2019**

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute all'Autorità da gestori idrici in relazione al processo di riconoscimento del bonus sociale idrico nell'ambito del nuovo regime automatico di cui al decreto-legge 124/19, si precisa quanto segue.

Dal 1° gennaio 2021 è in vigore il nuovo regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali nazionali elettrico, gas e idrico per disagio economico, previsto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto-legge 124/19 (decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157).

In attuazione di quanto previsto dal predetto decreto-legge 124/19, le modalità applicative del nuovo regime automatico sono state approvate dall'Autorità con la deliberazione 63/2021/R/com (successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 257/2021/R/com).

Per quanto riguarda il bonus sociale idrico, l'Allegato A (cfr. Titolo III) e l'Allegato C alla deliberazione 63/2021/R/com disciplinano le attività di competenza del gestore idrico territorialmente competente, con riferimento (tra l'altro) alle modalità di identificazione delle forniture idriche da agevolare, ai criteri per la quantificazione del bonus e alle modalità per la sua successiva corresponsione agli aventi diritto.

In particolare, la deliberazione 63/2021/R/com prevede che **il processo di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico si basi sullo scambio di flussi informativi tra il gestore idrico e Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema Informativo Integrato (SII, che a sua volta riceve parte dei dati necessari dall'INPS).**

A tal fine, con la deliberazione 585/2020/R/com l'Autorità ha disposto **l'obbligo di accreditamento al SII per i gestori idrici** che sono presenti nell'Anagrafica Territoriale del Servizio Idrico Integrato (ATID) (per gestori idrici si intendono *“i soggetti che gestiscono il servizio idrico integrato ovvero il singolo servizio di distribuzione di acqua destinata al consumo umano in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che lo gestiscono in economia”*).

Con la successiva deliberazione 366/2021/R/com l'Autorità ha, tra l'altro:

- (a) precisato, in relazione al trattamento dei dati personali funzionale alle attività di individuazione delle utenze idriche cui applicare il bonus, nonché alle connesse attività di liquidazione dello stesso, che responsabili del trattamento dei dati personali sono i gestori idrici territorialmente competenti presenti nell'ATID; è fatta salva la sola individuazione del gestore idrico territorialmente competente e la c.d. verifica di unicità, per le quali il responsabile del trattamento è individuato nella società Acquirente Unico S.p.A., in quanto gestore del Sistema Informativo Integrato;
- (b) stabilito di avvalersi di Acquirente Unico S.p.A. (AU) per lo svolgimento delle attività volte alla conclusione dell'Accordo tra l'Autorità, in qualità di titolare del trattamento, e i gestori idrici presenti nell'ATID, in qualità di responsabili del trattamento, nonché per le attività funzionali agli adempimenti posti in capo al titolare del trattamento e per il supporto ai responsabili del trattamento per lo svolgimento dei propri compiti;
- (c) intimato ai gestori idrici di cui alla lettera (a) che non si erano ancora accreditati al SII, di provvedervi quanto prima e comunque entro il 12 settembre 2021, in considerazione del fatto che l'accreditamento al SII disposto con la deliberazione 585/2020/R/com costituisce condizione necessaria per la trasmissione da parte di AU ai gestori idrici dei dati personali previsti dalla deliberazione 63/2021/R/com.

In considerazione di quanto sopra, **i trattamenti di dati personali** previsti dalla deliberazione 63/2021/R/com, **necessari al riconoscimento del bonus sociale idrico agli aventi diritto, potranno avere inizio solo all'avvenuto completamento da parte dei soggetti interessati di tutti gli adempimenti di cui sopra, inclusi quelli in materia di *privacy***; completamento che si auspica possa avvenire nelle prossime settimane con il necessario concorso di tutti gli attori interessati (**Acquirente Unico S.p.A. e gestori idrici**).

In particolare, per quanto riguarda quanto di competenza dei gestori idrici, alla luce di quanto sopra i **gestori accreditati al SII riceveranno dalla società Acquirente Unico, di cui l'Autorità si avvale, lo**

**schema di Accordo con l'Autorità** (titolare del trattamento), **che disciplina** (ai sensi dell'art. 28.3 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) **gli adempimenti posti in capo al gestore idrico, responsabile del trattamento dei dati personali funzionale alle attività di cui sopra** (cfr. lettera a).

**Solo a seguito della sottoscrizione di tale Accordo da parte del gestore idrico, si potrà dar seguito al relativo trattamento e, quindi, potranno essere trasmessi dal SII al medesimo gestore i dati previsti dalla deliberazione 63/2021/R/com**, necessari all'individuazione delle utenze idriche cui applicare il bonus sociale idrico e alla liquidazione dello stesso.

Si evidenzia altresì che, come disposto dalla deliberazione 366/2021/R/com, **l'Autorità si avvale di Acquirente Unico S.p.A. per il supporto ai gestori idrici** per lo svolgimento dei propri compiti in qualità di responsabili del trattamento **anche successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di cui sopra**.

**I gestori che avranno omesso di accreditarsi al SII**, contravvenendo all'obbligo posto dalla deliberazione 585/2020/R/com, **non potranno, invece, ricevere lo schema del predetto Accordo con l'Autorità, che costituisce condizione necessaria per ricevere dal SII i dati** per far fronte agli ulteriori adempimenti posti in capo ai medesimi gestori dalla deliberazione 63/2021/R/com **ai fini del riconoscimento del bonus sociale idrico agli aventi diritto**.

L'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, tra cui, quindi, anche le richiamate deliberazioni 585/2020/R/com e 63/2021/R/com, costituisce presupposto per l'irrogazione, da parte dell'Autorità, dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, 481.

Con la citata deliberazione 366/2021/R/com l'Autorità ha rinviato a successivi provvedimenti, da valutare in seguito ai controlli sull'effettivo livello di accreditamento da parte dei gestori idrici, l'introduzione di misure specifiche volte a tutelare il diritto al riconoscimento del bonus sociale idrico (ove sussistano i requisiti di ammissibilità all'agevolazione previsti dalla normativa e dalla regolazione attuativa definita dall'Autorità) per gli utenti per i quali non sia possibile l'erogazione automatica del bonus sociale a causa dell'omesso accreditamento al SII dei rispettivi gestori idrici.

***Sintesi degli adempimenti preliminari posti in capo ai gestori idrici per garantire l'operatività del bonus sociale idrico automatico ai sensi della deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.***

Per poter ricevere da Acquirente Unico S.p.A. (AU), in qualità di gestore del SII, i flussi informativi contenenti i dati funzionali all'individuazione delle utenze idriche cui applicare il bonus sociale idrico e alla successiva liquidazione dell'agevolazione, ciascun gestore idrico deve:

- **essersi accreditato al SII**, secondo le regole e le modalità operative previste dal Regolamento di funzionamento del SII;
- **aver sottoscritto l'Accordo con l'Autorità**, in qualità di titolare del trattamento, con cui sono disciplinati gli adempimenti posti in capo al gestore idrico, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali necessari al riconoscimento automatico del bonus sociale idrico agli aventi diritto; **Accordo che il gestore riceve da AU**, di cui l'Autorità si avvale.

***Assistenza tecnica e chiarimenti di tipo procedurale per l'accredimento al SII***

Si ricorda che per ricevere assistenza tecnica e per richieste di chiarimenti di tipo procedurale relativi all'accredimento al SII, sono a disposizione degli operatori del settore idrico:

- il numero verde **800.18.47.88 – SII-Help Desk**, dal lunedì al venerdì, nei seguenti orari: 8.00-13.00 e 14.00-18.00
- la casella di posta: **gestoreidricosii@acquirenteunico.it**
- la PEC: **accreditamentosii@pec-sii-au.it**

17 settembre 2021